

**REGOLAMENTO (CEE) N. 826/79 DELLA COMMISSIONE**  
**del 26 aprile 1979**  
**che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni bovine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3051/78<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 624/79<sup>(4)</sup>;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979<sup>(5)</sup>, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3051/78 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a fissare i prelievi conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 maggio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 361 del 23. 12. 1978, pag. 28.

<sup>(4)</sup> GU n. L 79 del 31. 3. 1979, pag. 61.

<sup>(5)</sup> GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 aprile 1979, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate <sup>(1)</sup> per il periodo che inizia il 7 maggio 1979

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Importo
	— Peso netto —
02.01 A II b) 1	101,144
02.01 A II b) 2	80,915 (a)
02.01 A II b) 3	126,431
02.01 A II b) 4 aa)	151,717
02.01 A II b) 4 bb) 11	126,431 (a)
02.01 A II b) 4 bb) 22 (b)	126,431 (a)
02.01 A II b) 4 bb) 33	173,969 (a)

(<sup>1</sup>) In conformità del regolamento (CEE) n. 706/76 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni.

(b) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.